

Art. 709-ter c.p.c. inapplicabile alle violazioni di contenuto economico

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 18 giugno 2016 (est. G. Buffone)

Art. 709-ter c.p.c. – Violazioni di contenuto economico – Applicabilità – Esclusione

L'istituto rimediabile tipizzato nell'art. 709-ter c.p.c. è espressamente modellato attorno «all'esercizio della responsabilità genitoriale» e «alle modalità dell'affidamento è competente il giudice». Osta all'ampliamento della tutela in esame, la natura giuridica dell'istituto: l'art. 709-ter c.p.c., infatti, va iscritto nell'ambito dei "rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria"; in particolare, in virtù del referente normativo in parola, il giudice ha il potere di emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni, la cui natura assume sembianze punitive. Trattandosi di una «sanzione sostanziale» non ne è consentita l'applicazione oltre i casi previsti dalla Legge, in virtù del principio inderogabile di legalità e tipicità delle sanzioni.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Il Giudice, dr. Giuseppe Buffone,
a scioglimento della riserva espressa a scadenza dei termini, in data ...
sentite le parti, all'udienza tenuta in data ...

Osserva

In via preliminare, va osservato che le violazioni delle obbligazioni a contenuto patrimoniali non giustificano il ricorso alla tutela rimediabile ex art. 709-ter c.p.c., se non altro secondo l'orientamento prevalente di giurisprudenza e quello dell'odierno Ufficio. Si tratta, infatti, di istituto espressamente modellato attorno «all'esercizio della responsabilità genitoriale» e «alle modalità dell'affidamento è competente il giudice». Osta all'ampliamento della tutela in esame, la sua natura giuridica. Come ha in tempi recenti osservato la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2016 n. 9978), l'art. 709-ter c.p.c. va iscritto nell'ambito dei "rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria"; in particolare, in virtù del referente normativo in parola, "il giudice ha il potere di emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni, la cui natura assume sembianze punitive". Trattandosi di una «sanzione sostanziale» non è ne è consentita l'applicazione oltre i casi previsti dalla Legge, in virtù del principio inderogabile di legalità e tipicità delle sanzioni.

Quanto alla richiesta di affidamento delle minori alla madre, si tratta di richiesta presentata *in limine litis*, affatto giustificata dallo sviluppo del processo e da rimettere dunque al Collegio, quale sede decisoria fisiologica: peraltro, è già stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

L'audizione delle minori è in contrasto con il loro preminente interesse. Va rilevato che non sussistono effettivi contrasti in merito alle questioni fondamentali; d'altro canto, si registra conflittualità tra i genitori tale da provocare un coinvolgimento inadeguato delle bambine nei rapporti orizzontali, in caso di ascolto. E, infatti, essa audizione verrebbe disposta nell'interesse delle parti piuttosto che delle minori, di fatto utilizzando l'ascolto come strumento di prova.

Ogni altra domanda è infondata.

Entrambe le parti hanno presentato domande qui respinte.

Ne consegue la relativa regolamentazione delle spese di lite, rimessa al Collegio.

Per Questi Motivi

Respinge tutte le domande.

Si comunicati

Così deciso in Milano, in data 28 giugno 2016

il Giudice
Dott. Giuseppe Buffone